



Delibera della Giunta Regionale n. 506 del 18/11/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI CENSIMENTO (PRC) PER LA REALIZZAZIONE
IN CAMPANIA DEL 7° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

1. il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso riporta le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze; in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento;
2. il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091;
3. il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina, al capo I, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti e organismi pubblici di informazione statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), fra cui gli uffici di statistica delle Regioni, e, al capo II, l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), stabilendo che l'Istat provvede, fra l'altro, alla predisposizione del programma statistico nazionale, alla esecuzione dei censimenti e all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistan;
4. in ottemperanza alla Delibera di Giunta della Regione Campania n 1226 del 10/07/2009, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha individuato presso la UOD 06 Unità Operativa Dirigenziale Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo i dipendenti incaricati dal Dirigente di svolgere la funzione di Responsabile per l'informazione statistica settoriale per la struttura di competenza, il relativo supplente, nonché il Dirigente responsabile del presidio della statistica nella materia di competenza della struttura amministrativa;
5. l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce:
 - nel comma 227, che l'Istat effettua, nell'anno 2020, il 7° Censimento Generale dell'Agricoltura (lett. *c*) e, dall'anno 2021, il Censimento Permanente dell'Agricoltura (lett. *d*);
 - nel comma 228, che i censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche; a tal fine gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati elencate nel medesimo comma, fra cui gli archivi amministrativi sulle aziende agricole (lett. *f*), sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istat;
 - nel comma 229, che la mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
 - nel comma 232, che l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche e ne disciplina l'organizzazione;

- nel comma 235, che per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani;
 - nel comma 237, che sono autorizzate le spese necessarie all'esecuzione dei censimenti per un importo complessivo a livello nazionale e per tutti i censimenti, fra cui quello dell'agricoltura;
6. il Programma Statistico Nazionale (PSN), per il triennio di programmazione 2020-2022 comprende il 7° Censimento generale dell'agricoltura (codice IST-02792);
 7. con deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020, il Consiglio dell'Istat, previa acquisizione dell'intesa sul relativo schema, ha adottato il Piano Generale di Censimento (PGC), ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sancita dalla Conferenza Unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020

RILEVATO che:

1. il PGC, conformemente alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 232 della legge n.205 del 2017 sopra citato, definisce la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione (fra cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sopra citato;
2. , in particolare, che il paragrafo 2.6 del PGC (*I modelli organizzativi e la rete di rilevazione*) riconosce a ciascuna Regione la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie sulla base di uno fra i tre modelli organizzativi seguenti:
 - modello “base” (**opzione A**) che prevede lo svolgimento che prevede lo svolgimento da parte della Regione del monitoraggio della rilevazione attraverso **controlli macro su report**, dei questionari raccolti;
 - modello “a media partecipazione” (**opzione B**) che prevede lo svolgimento, oltre alle attività previste nel modello base, anche delle seguenti attività: **controllo dei questionari raccolti** su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti individuati dall'ISTAT e dalle Regioni secondo criteri concordati e **correzione dei micro-dati attraverso** attività desk;
 - modello “ad alta partecipazione” (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre alle attività previste nel modello a media partecipazione, anche della **re-intervista** di un campione di aziende;
3. che il PGC, al paragrafo 2.7 (*La pianificazione del Censimento a livello regionale*), stabilisce che la scelta del modello organizzativo viene espressa nel Piano Regionale di Censimento (PRC) da approvare con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'individuazione della struttura che svolgerà la funzione di Ufficio Regionale di Censimento (URC) e del suo responsabile;
4. che il paragrafo 2.8 del PGC (*I contenuti del Piano Regionale di Censimento*) stabilisce che il PRC deve fornire informazioni su:
 - il modello organizzativo prescelto, fra quelli previsti al paragrafo 2.6 del PGC;
 - la composizione dell'URC;
 - l'eventuale costituzione della commissione tecnica regionale (CTR), con l'indicazione dei componenti (il presidente e gli altri membri);
 - eventuali ulteriori iniziative della Regione (a carattere facoltativo) in merito: alla collaborazione con l'Istat per la formazione alla rete di rilevazione, alla comunicazione e sensibilizzazione degli agricoltori aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'Istat;
 - rilevazione dei dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso, laddove presenti, o altre tecniche concordate con l'Istat;

5. il paragrafo 4 del PGC (*Aspetti finanziari*) descrive i criteri di ripartizione di ciascuno dei contributi, distinti tra contributi fissi e contributi variabili, previsti agli organi di censimento (fra cui gli URC) in funzione delle attività indicate da ciascuna Regione nel proprio PRC, e i tempi attesi della loro erogazione;

VISTO il Piano Regionale di Censimento (PRC), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal PGC e validato dall'ISTAT che definisce:

- il modello organizzativo di adesione al censimento tra quelli previsti dal PGC;
- la composizione e i compiti dell'URC;
- le attività previste per lo svolgimento della rilevazione dei dati dei beni collettivi;
- il cronoprogramma delle attività;
- la tabella finanziaria indicativa;
- le modalità del trattamento e della comunicazione dei dati e della diffusione dei risultati;

RILEVATO che:

1. in relazione alle misure che saranno adottate per far fronte all'emergenza Covid-19, la Regione Campania e l'Istat potranno concordare modifiche nelle attività e nelle relative tempistiche previste dal PRC, anche a seguito delle modifiche che venissero apportate al PGC;
2. eventuali modifiche nella dotazione, nella composizione e nella responsabilità dell'URC verranno apportate con atti del Dirigente della UOD 06 della DG per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

CONSIDERATO che:

1. che la qualità dei dati statistici del 7° Censimento dell'agricoltura appare di fondamentale importanza in considerazione del fatto che le azioni previste per la futura politica di Sviluppo rurale delineate nella PAC 2021-2027 e da attuare con il PSR per il periodo 2021-2027 introducono importanti novità delineando un modello di attuazione in cui gli Stati Membri adattano le loro decisioni a bisogni e situazioni locali specifiche;
2. si palesa la opportunità di costituire un gruppo di lavoro costituito da funzionari dell'Amministrazione e da tecnici esperti in materia di agricoltura e statistica cui assegnare il compito di elaborare le informazioni censuarie rilevate e diffuse da ISTAT (paragrafo 7.2 del PGC);

PRESO ATTO che ai componenti dell'URC vanno corrisposti compensi commisurati all'attività realizzata, a valere esclusivamente sui contributi fissi (funzionamento dell'URC) e sui contributi variabili (rilevazione sui beni collettivi) che l'ISTAT erogherà alla Regione Campania e secondo le modalità descritte dagli art. 18, art.68 e art.70-ter del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2016-2018;

RITENUTO di dover assicurare la collaborazione della Regione Campania all'Istat, vista l'importanza di garantire la qualità dei dati e di realizzare la rilevazione dei dati dei beni collettivi di interesse per il censimento dell'agricoltura, secondo le modalità riportate nel Piano regionale di censimento della Campania (PRC) allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. di approvare il Piano Regionale di Censimento (PRC) della Regione Campania per la disciplina delle attività censuarie connesse all'attuazione del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura 2020, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del Piano, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali, nei limiti in cui le stesse si rivelino necessarie con riferimento alla dotazione, alla composizione e alla responsabilità dell'URC;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale Governo del Territorio, al BURC per la pubblicazione.